

# dossier

8 febbraio 2022

Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

---

D.L. 5/2022 – A.C. 3457

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 500



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Affari Sociali

Tel. 066760-3266 [st\\_affarisociali@camera.it](mailto:st_affarisociali@camera.it) -  [@CD\\_sociale](https://twitter.com/CD_sociale)

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - [st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it) -  @CD\_cultura

Dipartimento Trasporti

Tel. 066760-3255 - [st\\_trasporti@camera.it](mailto:st_trasporti@camera.it) -  @CD\_trasporti

Progetti di legge n. 538

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D22005.docx

## INDICE

### SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 (*Durata delle certificazioni verdi COVID-19 relative alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 o ad una guarigione da COVID-19 successiva al ciclo primario del medesimo vaccino o alla dose di richiamo*).....3
- Articolo 2 (*Regime di autosorveglianza*) .....5
- Articolo 3 (*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*) .....7
- Articolo 4 (*Accesso nelle zone rosse a vari ambiti ed attività*)..... 10
- Articolo 5 (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*) ..... 12
- Articolo 6 (*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo*) ..... 13
- Articolo 7 (*Entrata in vigore*) .....22



## **Schede di lettura**



## Articolo 1

### ***(Durata delle certificazioni verdi COVID-19 relative alla somministrazione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 o ad una guarigione da COVID-19 successiva al ciclo primario del medesimo vaccino o alla dose di richiamo)***

L'articolo 1 sopprime<sup>1</sup> il limite temporale di validità del certificato verde COVID-19 per i casi in cui esso sia generato in relazione all'assunzione della dose di richiamo del vaccino contro il COVID-19 (successiva al completamento del ciclo primario) ovvero in relazione ad una guarigione (dal medesimo COVID-19) successiva al completamento del ciclo primario del vaccino o successiva all'assunzione della dose di richiamo. Per gli altri casi di certificato generato da guarigione dal COVID-19 e per i certificati generati dal completamento del ciclo primario suddetto resta fermo il vigente limite di sei mesi (decorrenti, rispettivamente, dalla guarigione o dal completamento del ciclo<sup>2</sup>).

Si ricorda che (con riferimento ai prodotti vaccinali non monodose) dopo l'assunzione di una prima dose del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 è rilasciata un'autonoma certificazione, che ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione medesima e fino alla data prevista per il completamento del ciclo medesimo<sup>3</sup>. Tuttavia, nell'ambito delle ipotesi in cui la vaccinazione riguardi un soggetto in precedenza guarito, la somministrazione di un'unica dose - in luogo di un ciclo vaccinale primario completo - genera comunque il certificato verde di durata pari a sei mesi, qualora tale somministrazione avvenga nell'ambito temporale individuato dalle circolari del Ministero della salute - mentre nei casi in cui la somministrazione avvenga successivamente al limite temporale individuato dalle circolari, essendo comunque prevista la seconda dose ordinaria del prodotto, con una relativa data, la certificazione

---

<sup>1</sup> Il presente **articolo 1** novella parzialmente l'articolo 9 del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni.

<sup>2</sup> Riguardo invece all'ipotesi di assunzione di una prima dose (non unica) del ciclo primario, cfr. *infra*.

Si ricorda che, in caso di sopravvenuta positività al virus SARS-CoV-2, cessa la validità della certificazione in oggetto.

<sup>3</sup> Ai sensi del comma 3 del citato articolo 9 del D.L. n. 52, e successive modificazioni. Riguardo ad alcuni casi in cui non trova applicazione il termine dilatorio di quindici giorni, cfr. *infra*, in nota.

è valida solo fino a quest'ultima<sup>4</sup>, in base al suddetto principio generale -. Secondo il criterio enunciato dalla [circolare del Ministero della salute del 21 luglio 2021, prot. n. 32884](#), la dose unica in oggetto è somministrata preferibilmente entro i 6 mesi dalla guarigione e comunque non oltre i 12 mesi dalla medesima guarigione. La precedente [circolare ministeriale del 3 marzo 2021, prot. n. 8284](#), individuava un diverso ambito temporale, con la locuzione "preferibilmente entro i 6 mesi" dalla guarigione<sup>5</sup>.

Riguardo alla summenzionata dose di richiamo, resta fermo che essa rileva, ai fini della generazione di un nuovo certificato verde COVID-19, a prescindere dall'entità dell'intervallo rispetto al precedente ciclo vaccinale (ovvero rispetto all'eventuale dose unica precedente, per i casi in cui, in relazione alle caratteristiche del prodotto o ad altre ipotesi specifiche<sup>6</sup>, fosse prevista una sola dose).

Si ricorda altresì che - in base alla disciplina europea, posta dal [regolamento \(UE\) 2021/953](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, come novellato - dal **1° febbraio 2022**, ai fini degli spostamenti tra diversi Paesi dell'Unione europea, la durata dei certificati verdi in oggetto, generati in base ad un ciclo primario di vaccinazione (ivi comprese le ipotesi di assunzione di un prodotto vaccinale monodose o di esecuzione, dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2, di "un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi"), è pari a 270 giorni, mentre per un certificato verde relativo alla dose di richiamo si esclude (ai fini degli spostamenti suddetti) qualsiasi termine finale (nell'ambito dell'orizzonte temporale del medesimo regolamento (UE) 2021/953, il quale trova applicazione **fino al 30 giugno 2022**).

---

<sup>4</sup> Si ricorda che, in tali casi, il certificato è riconosciuto in via immediata, senza l'applicazione del suddetto termine dilatorio di quindici giorni, previsto in via generale per il certificato relativo alla prima dose.

<sup>5</sup> Si ricorda che quest'ultima circolare - rispetto alla quale quella del 21 luglio si pone in via solo parzialmente modificativa - prevede che la vaccinazione debba essere somministrata non prima del decorso dei tre mesi dalla guarigione.

Si ricorda altresì che la [circolare](#) del Ministero della salute del 24 dicembre 2021, prot. n. 59207, specifica che i "soggetti vaccinati prima o dopo un'infezione da SARS-CoV-2" possono assumere una dose di richiamo dopo almeno 120 giorni dall'ultimo evento (il quale è costituito, a seconda dei casi, dall'ultima somministrazione o dalla guarigione).

<sup>6</sup> Cfr. *supra*.



## **Articolo 2** **(Regime di autosorveglianza)**

L'**articolo 2**<sup>7</sup> estende l'applicazione del regime di autosorveglianza ai casi in cui il contatto stretto<sup>8</sup> con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo).

Si ricorda che la disciplina<sup>9</sup> oggetto della **novella integrativa** in esame ha soppresso l'obbligo di quarantena precauzionale<sup>10</sup> - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevenendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto virus, un regime di autosorveglianza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali disposizioni si applicano - **oltre che alle fattispecie introdotte** dalla novella di cui al presente **articolo 2** - nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un'infezione al medesimo COVID-19) - ferma restando, a quest'ultimo riguardo, la novella di cui al presente **articolo 2** -<sup>11</sup>.

I soggetti in regime di autosorveglianza hanno: l'obbligo di effettuare (presso un centro pubblico o un centro privato abilitato) un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 alla prima eventuale comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto; l'obbligo di indossare per dieci giorni (decorrenti dall'ultimo contatto stretto) dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (o di tipo FFP3). Resta fermo che, in caso di esito positivo di un test, subentrì il regime di quarantena previsto per i soggetti positivi (al suddetto virus)<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Il presente **articolo 2** novella l'articolo 1 del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#), e successive modificazioni.

<sup>8</sup> Per le nozioni di "contatto" e di "contatto stretto" (nell'ambito delle misure contro il COVID-19), cfr. la relativa [pagina](#) sul sito *internet* del Ministero della salute.

<sup>9</sup> Cfr. l'articolo 1, comma 7-bis, del citato D.L. n. 33 del 2020.

<sup>10</sup> Riguardo al regime di quarantena precauzionale, cfr., da ultimo, la [circolare](#) del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498, nonché, per l'ambito del "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni" e l'ambito scolastico, l'**articolo 6 del presente decreto**.

<sup>11</sup> Riguardo al regime di autosorveglianza, cfr., da ultimo, la citata [circolare](#) del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, prot. n. 9498.

<sup>12</sup> Si ricorda che, per il regime di isolamento conseguente ai casi di positività in oggetto, le disposizioni di rango legislativo adoperano il termine quarantena, mentre le circolari del Ministero della salute adoperano il termine isolamento.

Si ricorda che gli obblighi in esame rientrano nell'ambito delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#).

Per l'applicazione del regime di autosorveglianza nell'ambito del "sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni" e nell'ambito scolastico, cfr. l'**articolo 6** del **presente decreto**.

### Articolo 3

*(Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia)*

L'**articolo 3** intende consentire l'applicazione coordinata, con le regole adottate da altri Paesi, di misure dirette a favorire la circolazione in sicurezza degli stranieri in Italia.

L'intervento legislativo è attuato **inserendo i commi 9-bis e 9-ter** nel corpo dell'**articolo 9 (Certificazioni verdi COVID-19) del decreto legge n. 52 del 2021**<sup>13</sup> (legge n. 87 del 2021).

Si rammenta che il 25 gennaio 2022 il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19<sup>14</sup>. La raccomandazione risponde al notevole aumento della copertura vaccinale e alla rapida introduzione del certificato COVID digitale dell'UE e sostituisce la precedente raccomandazione (2020/1475). In base alla nuova raccomandazione, le misure contro la pandemia di COVID-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata (zone rosso scuro). Ciò significa che il fattore determinante dovrebbe essere il certificato COVID digitale UE del viaggiatore.

Più nel dettaglio, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia<sup>15</sup>, nel

<sup>13</sup> D.L. 22 aprile 2021, n. 52, *Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

<sup>14</sup> Raccomandazione del Consiglio su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/1475.

<sup>15</sup> Come specificato nella [circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021](#), sono **riconosciuti come equivalenti** a quelli effettuati nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, i seguenti vaccini somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere:

- vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea
- Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza AstraZeneca
- R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza AstraZeneca
- Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza AstraZeneca.

Con [Circolare del 04 novembre 2021](#), il Ministero della Salute ha poi chiarito che le persone vaccinate all'estero con un vaccino non autorizzato dall'EMA possono ricevere una dose di

caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione<sup>16</sup>, è consentito l'accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato<sup>17</sup> (ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata per vaccinazione o guarigione) previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. L'effettuazione del test non è obbligatoria nel caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Infine, nel caso di vaccinazioni effettuate con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attività è consentito previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore) con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (**nuovo comma 9-bis**)<sup>18</sup>.

Nel corso della [Conferenza stampa](#) che ha seguito il [Consiglio dei ministri n. 59](#), il Ministro della salute ha sottolineato che le misure di coordinamento sugli stati vaccinali vigenti nei diversi paesi (non solo europei) sono state richieste con forza dai rappresentanti istituzionali del mondo del turismo e dalle regioni interessate al turismo invernale.

In base al **nuovo comma 9-ter**, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l'obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. *green pass rafforzato*, sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni introdotte dal comma 9-bis sopra illustrato. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021<sup>19</sup> (c.d. Dpcm Green Pass).

---

richiamo "booster" con vaccino a m-RNA (Comirnaty o Spikevax), a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario. Il completamento di tale **ciclo vaccinale integrato** è riconosciuto come equivalente. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento del ciclo, è possibile procedere con un **ciclo vaccinale primario completo** con vaccino a m-RNA.

<sup>16</sup> Si ricorda che dal 1° febbraio 2022 la validità delle certificazioni verdi COVID-19 per accedere ad attività e servizi in Italia è di 6 mesi.

<sup>17</sup> Per una disamina dettagliata delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato" si rinvia alla [tabella predisposta dal Governo](#) (aggiornata al 3 febbraio 2022).

<sup>18</sup> Sul punto, si rinvia alla [sezione dedicata del Ministero della salute](#).

<sup>19</sup> D.P.C.M. 17 giugno 2021, Disposizioni attuative dell'[articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Come specificato dall'art. 13, comma 1, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, l'effettuazione della verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 avviene mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando l'applicazione mobile, denominata VerificaC19, che consente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario.

L'applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall'operatore per minimizzare le informazioni trattate. L'App VerificaC19 permette di selezionare la tipologia di green pass secondo la normativa e il contesto in cui viene effettuata la verifica del QR Code.

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, in aggiunta all'app Verifica C19, sono previsti sistemi automatizzati di verifica che permettono:

- l'interrogazione della Piattaforma nazionale DGC del Ministero della Salute a partire dai codici fiscali dei lavoratori presenti in servizio, anche in collaborazione con INPS e NoiPA;
- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code della Certificazione verde COVID-19 nei sistemi di controllo automatizzato agli accessi fisici dei luoghi di lavoro (SDK - Software Development Kit).

In ultimo è stato adottato il [D.P.C.M. 4 febbraio 2022](#)<sup>20</sup> che disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 9-*bis*, comma 3, del decreto legge n. 52 del 2021, le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale.

Infine, a seguito delle nuove disposizioni introdotte sono previste alcune modifiche di coordinamento **all'articolo 13** del richiamato decreto legge n. 52 del 2021, e in particolare:

- al **comma 1, primo periodo**, vengono inseriti i riferimenti ai nuovi commi 9-*bis* e 9-*ter* dell'articolo 9;
- al **comma 1, terzo periodo**, viene inserito il riferimento al nuovo comma 9-*ter* dell'articolo 9.

---

<sup>20</sup> Specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e consentirne la verifica digitale

## Articolo 4 (Accesso nelle zone rosse a vari ambiti ed attività)

L'**articolo 4**<sup>21</sup> estende alle zone rosse<sup>22</sup> le norme che consentono, a determinate condizioni, l'accesso a vari ambiti ed attività, accesso che sarebbe altrimenti precluso nell'ambito della disciplina transitoria valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19<sup>23</sup>. Tale possibilità riguarda i soggetti che rientrino in una delle seguenti condizioni: siano in possesso di un **certificato verde COVID-19** (in corso di validità) **cosiddetto rafforzato**<sup>24</sup>; abbiano un'età anagrafica inferiore a dodici anni; presentino una controindicazione clinica (oggetto di certificazione) alla vaccinazione suddetta<sup>25</sup>.

In presenza di una delle suddette condizioni, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi vengono ammessi nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti (dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19) per le zone bianche.

Per un quadro complessivo e articolato, **si rinvia alla tabella** presente nelle [faq](#) su sito *internet* istituzionale governativo, **tabella** nella quale, in virtù della novella di cui all'**articolo 4** in esame, le zone rosse sono equiparate (ai fini in oggetto) a quelle arancioni.

Si ricorda che l'obbligo di rispettare le condizioni suddette - oggetto della novella di cui al presente **articolo 4** relativa alle zone rosse - e l'obbligo - a

---

<sup>21</sup> L'**articolo 4** novella parzialmente l'articolo 9-bis, comma 2-bis, del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni.

<sup>22</sup> Riguardo alla disciplina sull'articolazione del territorio nazionale in zone di diverso colore, cfr. i commi da 16-bis a 16-quater, 16-sexies e 16-septies dell'articolo 1 del [D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74](#), e successive modificazioni.

<sup>23</sup> Il termine del suddetto stato di emergenza è posto al **31 marzo 2022** dall'**articolo 1, comma 1**, del [D.L. 24 dicembre 2021, n. 221](#), **attualmente in fase di conversione alle Camere**.

<sup>24</sup> Generato, cioè, da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione (dal medesimo COVID-19), con esclusione, dunque, dei certificati verdi generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido.

<sup>25</sup> Riguardo a questi ultimi soggetti, cfr. la [circolare](#) del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, che specifica quali siano i singoli possibili motivi di esenzione. La suddetta circolare ha definito altresì, in via transitoria, nelle more della definizione di un formato digitale, le modalità del rilascio delle certificazioni di esenzione in formato cartaceo; queste ultime, in base alla proroga posta, da ultimo, dalla [circolare](#) del Ministero della salute del 25 gennaio 2022, prot. n. 5125, e in base al [D.P.C.M. 4 febbraio 2022](#), sono valide (ai fini dell'esenzione in oggetto) **fino al 27 febbraio 2022**, mentre nel periodo successivo sono valide esclusivamente le certificazioni in formato digitale disciplinate dal medesimo D.P.C.M. 4 febbraio 2022; quest'ultimo definisce altresì, per le certificazioni già rilasciate in formato cartaceo, le modalità per l'emissione della certificazione in formato digitale, su richiesta dell'interessato.

La certificazione relativa all'esenzione in oggetto è rilasciata a titolo gratuito.

carico dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività oggetto dell'accesso - di verifica della sussistenza delle medesime condizioni rientrano nell'ambito delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 13 del [D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87](#), e successive modificazioni<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Cfr. anche il comma 4 del citato articolo 9-bis del D.L. n. 52, e successive modificazioni.

**Articolo 5**  
**(Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri**  
**e trasporto scolastico dedicato)**

L'**articolo 5** apporta una **novella** al decreto legge n. **52 del 2021**, il quale – come noto – costituisce il testo normativo originario in tema di certificazione verde.

La novella consiste – in questa occasione – nell'**inserimento** dell'**art. 9-quater.1**, rubricato (*Spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato*).

Vi si stabilisce che – ferma restando l'esenzione per i minori di 12 anni - a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione (cioè il **5 febbraio 2022**) e fino al 31 marzo 2022 (data di cessazione dello stato di emergenza, salve proroghe al momento non previste) l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli **spostamenti da e per le isole** di cui all'*allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, ovvero **da e per le isole lagunari e lacustri** è consentito **anche** con il possesso del **green pass c.d. base**.

Ciò solo in presenza di **documentati motivi di salute** e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, per la **frequenza dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado**.

Nell'arco dello stesso periodo, agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado è consentito – altresì - l'accesso ai mezzi di **trasporto scolastico dedicato** e il loro utilizzo, in **deroga** a quanto previsto dall'articolo 9-quater (vale a dire, anche qui, con il solo *green pass base*), fermo restando l'obbligo di indossare le **mascherine FFP2** e il rispetto delle **linee guida** per il trasporto scolastico dedicato di cui all'*allegato 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021*.

Vale la pena osservare come il contenuto di questa disposizione – con riferimento ad **alunni e studenti** – è **ricalcata** sul **testo dell'[ordinanza del Ministro della salute del 9 gennaio 2022](#)**, la quale tuttavia sarebbe venuta a scadere il 10 febbraio 2022.



## Articolo 6

### *(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo)*

L'**articolo 6** modifica la disciplina che prevede **in quali circostanze**, in presenza di casi di positività da SARS-CoV-2 nelle classi, si **sospende l'attività** nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia<sup>27</sup> e delle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP)<sup>28</sup> e quando si ricorre alla **didattica digitale integrata**. Conseguentemente, abroga l'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 e il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge n. 4 del 2022.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede che, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'**autosorveglianza** (cfr. *infra*) di cui all'art. 1, comma 7-*bis*, del [decreto-legge n. 33 del 2020](#) (L. 74/2020), **nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni** a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le seguenti misure:

a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai **servizi educativi per l'infanzia** e dalle **scuole dell'infanzia** (di cui all'art. 2, comma 2 del [decreto legislativo n. 65 del 2017](#)):

1) fino a **4 casi** di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza**, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti** e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque

<sup>27</sup> In base all'art. 2, co. 3 e 4, del **d.lgs. 65/2017**, i **servizi educativi per l'infanzia** sono articolati in: **nidi e micronidi** che accolgono i bambini tra 3 e 36 mesi; **sezioni primavera**, che accolgono bambini tra 24 e 36 mesi; **servizi integrativi**, organizzati in spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare. I servizi educativi per l'infanzia sono **gestiti dagli enti locali** in forma diretta o indiretta, **da altri enti pubblici o da soggetti privati**; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

<sup>28</sup> I **percorsi di istruzione e formazione professionale** rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. In materia, la competenza legislativa esclusiva è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, ai sensi del **d.lgs. 226/2005**, le regioni assicurano l'articolazione, presso istituzioni formative accreditate, di **percorsi di durata triennale** – che si concludono con il conseguimento di un titolo di **qualifica professionale**, che consente l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale – e di **percorsi di durata almeno quadriennale** – che si concludono con il conseguimento di un titolo di **diploma professionale**, che consente l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore.

obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

*Al riguardo, si osserva che all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) (vale a dire negli ambiti delle istituzioni del sistema integrato di educazione e istruzione e delle scuole primarie) non viene esplicitato se l'obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o un **test antigenico autosomministrato** sia riferito ai soli alunni o anche ai docenti ed educatori delle classi interessate.*

**In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;**

Si ricorda, in proposito, che la tipologia generale delle cosiddette "autocertificazioni" è disciplinata dagli articoli **46** e **47** del [DPR n. 445 del 2000](#) (che recano, rispettivamente, dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, queste ultime da rendere con le modalità di cui all'art. 38 del medesimo provvedimento). Entrambe le predette dichiarazioni, però, sottostanno al limite imposto dall'art. **49**, comma 1 dello stesso testo unico in materia di documentazione amministrativa, che prevede che – tra gli altri - **i certificati medici e sanitari “non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”**.

*A tale proposito si osserva che, mentre il test antigenico rapido e il test molecolare appaiono consolidati nella diagnosi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e il relativo esito è di regola trasmesso d'ufficio all'autorità sanitaria, per quanto concerne il **test antigenico autosomministrato** appare, di fatto, assai difficile assicurare, a posteriori, la veridicità dell'eventuale esito negativo dello stesso, attestato tramite autocertificazione.*

*Si osserva, inoltre, **che non è indicata la disciplina applicabile a tale tipologia di autocertificazione** (a cui potrebbero essere tenuti gli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di alunni minorenni).*

2) con **5** o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **5 giorni**;

b) **nelle scuole primarie** (di cui all'art. 4, comma 2, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#)):

1) fino a **4 casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un **test antigenico autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-19 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite **autocertificazione** (*si veda quanto osservato sopra*);

2) con **5** o più casi di **positività accertati tra gli alunni presenti in classe**, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **5 giorni**;

c) nelle **scuole secondarie di primo grado** (di cui all'art. 4, comma 3, del [decreto legislativo n. 59 del 2004](#)), nonché nelle **scuole secondarie di secondo grado** e nel sistema di istruzione e formazione professionale (di cui all'art. 1, comma 1, del [decreto legislativo n. 226 del 2005](#)):

1) con **1 caso** di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) con **2 o più casi** di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **5 giorni**.

Il **comma 2** del presente articolo, prevede poi l'applicazione del regime sanitario di **autosorveglianza** di cui **all'art. 1, comma 7-bis** del [decreto-legge n. 33 del 2020](#), cfr. *infra* - con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età – nei seguenti casi:

- **nelle istituzioni del sistema integrato di educazione ed istruzione** (costituito dai **servizi educativi per l'infanzia** e dalle **scuole dell'infanzia**), nei casi in cui in presenza di cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe si applichi alla sezione o al gruppo una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni (comma 1, lettera a) n.2));
- **nelle scuole primarie**, con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che, avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, ove prevista, proseguono l'attività didattica in presenza (comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo);
- **nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale**, con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che avendo dato prova di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni o di aver completato il ciclo vaccinale primario o di aver effettuato la dose di richiamo, proseguono l'attività didattica in presenza (comma 1, lettera c) numero 2) primo periodo).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale** della durata di **5 giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi **5 giorni** i dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato **un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda che il suddetto comma *7-bis* e il successivo comma *7-ter* dell'art. 1 del [d.l. 33/2020](#) (che disciplinano, in particolare, il regime dell'**autosorveglianza**), sono stati introdotti dall'art. 2, comma 1, del [decreto-legge n. 229 del 2021](#), in corso di conversione da parte del Parlamento ([AS 2489](#)).

Il **comma 7** dell'art. 1 del dl 33/2020 prevede che ai soggetti che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del [decreto-legge n. 19 del 2020](#), con provvedimento dell'autorità sanitaria sia applicata **la quarantena precauzionale** o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui [all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020](#) (art. 2).

Il citato **comma 7-bis**, poi, prevede che **la misura della quarantena precauzionale** di cui al precedente comma 7 **non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario** o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai predetti **oggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Tale disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale.

Il **comma 7-ter** del medesimo art. 1, infine, prevede che con circolare del Ministero della salute siano definite le modalità attuative dei commi 6 (relativo alla quarantena) e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui [all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020](#). La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o **dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis** – così prosegue il comma *7-ter* – consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza.

Va infine ricordato che l'articolo 2 del D.L. in esame (cfr. *supra*) ha aggiunto il **comma 7-quater** all'articolo 1 del D.L. 33/2020, che **estende l'applicazione del regime di autosorveglianza** ai casi in cui il contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 riguardi un soggetto guarito dal COVID-19 dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione contro la medesima malattia (oppure dopo l'assunzione della successiva dose di richiamo).

Ai sensi del **comma 3**, nelle istituzioni e nelle scuole di cui sopra resta fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere** o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o **temperatura corporea superiore a 37,5°**.

Si ricorda, al riguardo, che l'**art. 1, comma 2**, del [D.L. 111/2021](#) (L. 133/2021) **ha previsto che**, per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021 – termine ora **prorogato al 31 marzo 2022** dall'art. 16, comma 1, del [decreto-legge n. 221 del 2021](#) (in combinato con il n. 22 dell'allegato A<sup>29</sup>) – siano adottate alcune misure minime di sicurezza, tra le quali, alla **lettera c)**, **il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°**.

*Considerato quanto sopra, si valuti l'opportunità di inserire, nel testo del comma 3 dell'art. 6, un riferimento esplicito all'art. 1, comma 2, lettera c) del [decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133.*

Il **comma 4**, poi, prevede che nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a) – ossia nei **servizi educativi per l'infanzia** e nelle **scuole dell'infanzia** – la sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro **5 giorni** dall'accertamento del caso precedente. Inoltre, esso prevede che **per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado** e per il sistema di istruzione e formazione professionale, **si ricorra alla didattica digitale integrata** di cui al **comma 1, lettera b), n. 2), terzo periodo, e lettera c), n. 2), terzo periodo**, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

Ai sensi del **comma 5** – che richiama, nella sostanza, la disposizione di cui all'art. 30, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022, che viene abrogata dal comma 6 del presente articolo - **la condizione sanitaria** che consente la **didattica in presenza** di cui al **comma 1, lettera b), n. 2), primo periodo, e lettera c), n. 2), primo periodo**, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante **l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19** (la [App VerificaC19](#)) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'art. 9, comma 10,

---

<sup>29</sup> Anche il decreto-legge n. 221 del 2021 è in corso di conversione da parte del Parlamento ([AS 2488](#)).

del [decreto-legge n. 52 del 2021](#) (L. 87/2021). L'applicazione mobile di cui sopra – prosegue la disposizione in commento – è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del suddetto DPCM.

Si ricorda - a tale proposito - che, in attuazione del citato art. 9, comma 10 del d.l. 52/2021 è stato adottato il [DPCM 17 giugno 2021](#), successivamente modificato dal [DPCM 10 settembre 2021](#), dal [DPCM 12 ottobre 2021](#) e dal [DPCM 17 dicembre 2021](#).

Ai sensi del **comma 6**, infine, **vengono abrogati**, a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento (e quindi dal 5 febbraio 2022), **l'art. 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 (le cui disposizioni sono state riprese – con sostanziali modificazioni - dai primi quattro commi del presente articolo)** e – come anticipato - il **comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge n. 4 del 2022** (richiamato, nella sostanza, dal comma 5 del presente articolo)<sup>30</sup>.

Il medesimo **comma 6** prevede che **le misure** già disposte ai sensi del citato art. 4 del dl 1/2022 (che viene abrogato) sono ridefinite in relazione a quanto previsto dal presente articolo.

Con riferimento alle **norme abrogate**, si ricorda che l'**art. 4** del dl 1/2022, al comma 1, ha disposto che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi **le scuole paritarie e quelle non paritarie** nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, **per gli alunni** si applicavano le seguenti misure:

- nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, costituito dai **servizi educativi per l'infanzia** e dalle **scuole dell'infanzia** in presenza di **1 caso** di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applicava alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione** delle relative attività per **10 giorni**;
- nelle **scuole primarie**:
  - se vi era **1 caso** di positività nella classe, si applicava alla medesima classe la sorveglianza con **test antigenico rapido** o **test molecolare** da svolgersi al momento della presa di conoscenza del caso di positività e da **ripetersi dopo 5 giorni**;
  - se vi erano almeno **2 casi** di positività nella classe, si applicava alla medesima classe la **didattica a distanza** per **10 giorni**;

---

<sup>30</sup> Si ricorda che sia il decreto-legge n. 1 del 2022 ([AC 3434](#)), sia il decreto-legge n. 4 del 2022 ([AS 2505](#)) sono attualmente in fase di conversione da parte del Parlamento.

- nelle scuole secondarie di primo grado nonché di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:
  - se vi era 1 caso di positività nella classe, si applicava alla medesima classe l'autosorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
  - con 2 casi di positività nella classe, per coloro che davano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applicava l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applicava la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
  - con almeno 3 casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza per 10 giorni.

Il comma 1 del medesimo art. 4 del dl 1/2022 faceva inoltre salva l'applicazione, per il **personale scolastico**, del citato art. 1, **comma 7-bis**, del [decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#) in materia di autosorveglianza.

Il comma 2 dello stesso articolo 4, poi, prevedeva che restasse fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere nei locali scolastici** con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ricorda che, per l'attuazione dell'art. 4 del d.l. 1/2022, è stata emanata [una nota operativa congiunta](#) del Ministero dell'istruzione e del Ministero della salute dell'**8 gennaio 2022**.

Si ricorda altresì che con [decreto ministeriale 7 agosto 2020](#) sono state adottate le [Linee guida per la didattica digitale integrata](#), contenute nell'allegato A del predetto decreto.

Si ricorda, inoltre, che l'**art. 30, comma 1**, del dl 4/2022 – anch'esso abrogato - consentiva di **controllare i requisiti sanitari** che permettono alla **popolazione scolastica**, in classi con casi di positività, lo svolgimento della didattica in presenza e la riammissione in classe degli alunni in autosorveglianza, **senza contestuale** necessità di effettuare un **test antigenico rapido** o **molecolare** con esito **negativo**, **mediante** la sola **applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi** COVID-19.

Sulle misure adottate con il presente art. 6 del decreto-legge n. 5 del 2022, si veda anche [la scheda di sintesi](#) diffusa dal Ministero dell'istruzione. Sul punto, si rinvia altresì alle [FAQ aggiornate del medesimo dicastero](#).



Si vedano anche i [chiarimenti emanati](#) dal Ministero della salute e, in particolare, la [circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022](#), in materia di “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2*”.

**Articolo 7**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 5 febbraio.